



Incentivi a fondo perduto per l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali N1 e N2 elettrici, previa rottamazione di veicoli più inquinanti Decreto del MASE

FAI INFORMA 196/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre u.s., è stato pubblicato il [decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'8 agosto 2025](#) che, utilizzando le risorse della Missione 2, componente 2, investimento 4.5 del PNRR (pari a euro 597.320.000), stanZIA degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di autovetture (cat. M1) e veicoli commerciali N1 (massa non superiore a 3,5 ton) e N2 (massa non superiore a 12 ton) ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), previa rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5 intestato al richiedente da almeno 6 mesi.

La misura è stata prevista a beneficio delle persone fisiche (per le autovetture) e delle microimprese (per i veicoli commerciali N1 e N2) con sede legale in un'area urbana funzionale, come definita alla lettera e) dell'art. 1 del decreto. Quanto alla definizione di microimpresa, la lettera d, art. 1 del decreto richiama l'art.2.9 del regolamento (UE) 2023/955, per cui si tratta di quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 mln €.

Il bonus viene riconosciuto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e, per quanto riguarda le microimprese, ricade nel regime degli aiuti de minimis (300.000 € nel triennio); esso, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di stato, destinati all'acquisto degli stessi mezzi (art.3, comma 5 del d.d.)

Ciascuna microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo copre fino al 30% del prezzo d'acquisto (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 euro. Inoltre, il veicolo acquistato deve essere intestato al titolare della microimpresa che deve mantenerne la proprietà per almeno 24 mesi (vedi art. 3, comma 3 del d.d.).

A norma dell'art. 6, per richiedere la misura il titolare della microimpresa dovrà registrarsi in una piattaforma informatica elaborata da Sogei e messa a disposizione del MASE (che sul proprio sito www.mase.gov.it comunicherà la data dalla quale sarà accessibile sino ad esaurimento del plafond). Lo stesso dovranno fare – a norma dell'art. 7 – i venditori dei mezzi agevolabili che intenderanno usufruire di questa opportunità; quest'ultimi, peraltro, all'atto della registrazione in piattaforma dovranno inserire il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il bonus veicoli elettrici.

La procedura stabilita dall'art.9 prevede che all'atto della registrazione venga generato il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione del venditore. Dopodiché, entro 30 gg dalla sua generazione il bonus dovrà essere validato da un venditore registrato che, a tal fine, dovrà inserire in piattaforma il codice del voucher, il costo del veicolo e l'acconto versato dal beneficiario (art. 10 del d.d.).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto. Ci riserviamo di comunicarvi l'apertura della piattaforma, all'esito delle comunicazioni del MASE.